

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di pulizia dei seguenti locali di proprietà comunale:

SEDE LAVORI	INTERVENTO
Piazza della Chiesa, n. 2 (Sede municipale)	
Archivio comunale	semestrale
Sala Consiliare	1 volta a settimana
Uffici (1° e 2° piano)	2 volte a settimana
Servizi igienici	2 volte a settimana
Via Basilia, n. 1	
Ex ambulatorio comunale	mensile
Servizi igienici pubblici	2 volte a settimana
Via Chiarere (cimitero)	
Servizi igienici pubblici	mensile
Pulizia camera mortuaria	annuale
Via Bottero, 2 (museo "Gran Masun")	1 volta a settimana

Art. 2 Durata e decorrenza del servizio

L'appalto ha durata quinquennale 2025-2029, con decorrenza dalla stipula del contratto fatta salva la possibilità di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, salvo ogni diversa e successiva comunicazione.

La decorrenza sarà evidenziata con il provvedimento di aggiudicazione.

La durata del contratto può inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, a mente dell'art. 120, comma 11, Codice Appalti. In tale ipotesi, l'aggiudicatario è tenuto alla esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'obbligo di cui al punto precedente vige anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere conforme e svolto con riferimento ai Cam Criteri Ambientali Minimi (G.U. 42 del 21/02/2021) riguardanti *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Municipio (Piazza della Chiesa, n. 2)

Uffici comunali (1° e 2° piano)

2 volte a settimana, al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti:

- Arieggiatura dei locali
- Svuotamento dei cestini e, al bisogno, sostituzione dei sacchetti

- Scopatura a umido o aspirazione dei pavimenti
- Spolveratura ad umido e deterzione di tutti gli arredi e suppellettili (scrivanie, sedie, poltrone, scaffali, armadi, attrezzature d'ufficio, apparecchi telefonici, tastiere, stampanti e quanto altro collocato nelle suddette aree) con sistemi e prodotti adeguati evitando per pc, videotermini, stampanti ecc. qualunque infiltrazione di sorta
- Deragnatura
- Servizi igienici: pulizia ed accurata disinfezione dei sanitari, scopatura ad umido e lavaggio pavimenti;
- Spazzamento accurato della scala

1 volta a settimana, al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti:

- Scopatura a umido o aspirazione e lavaggio dei pavimenti;
- Sistemazione del contenitore raccolta carta all'esterno dell'edificio

Durata complessiva dell'intervento: 4 ore settimanali x 52 settimane = 208 ore annuali

1 volta al mese, al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti:

- pulizia di finestre e porte da ambo i lati, comprese parti vetrate, imposte e davanzali;
- Pulizia del balcone (spazzatura e lavaggio pavimento, deragnatura, spolveratura a umido ringhiere)
- Pulizia a umido dei termosifoni
- Pulizia delle scale mediante lavaggio dei gradini, spolveratura a umido delle ringhiere e disinfezione del corrimano;
- Lavaggio delle pareti dei servizi igienici

Durata complessiva dell'intervento: 1 ore al mese x 12 mesi = 12 ore annuali

Sala Consiliare

1 volta a settimana:

- Arieggiatura dei locali
- Svuotamento dei cestini e, al bisogno, sostituzione dei sacchetti
- Scopatura a umido o aspirazione dei pavimenti
- Lavaggio pavimenti

Durata complessiva dell'intervento: ½ ora a settimana x 52 settimane = 26 ore annue

Archivio (Ogni 6 mesi):

Scopatura a umido e lavaggio pavimento

Durata complessiva dell'intervento ½ ora ogni 6 mesi = 1 ora all'anno

Locali siti in Via Basilia, n. 1

Locali ex ambulatorio comunale (1 volta al mese):

- Scopatura a umido e lavaggio pavimenti
- Spolveratura a umido scrivanie e arredi

Servizi igienici pubblici (2 volte a settimana):

- Pulizia ed accurata disinfezione dei sanitari, scopatura ad umido e lavaggio pavimenti;

Durata complessiva dell'intervento: 1h a settimana x 52 settimane = 52 ore annue.

Cimitero (Via Chiarere)

Servizi igienici pubblici (1 volta a settimana)

- Pulizia ed accurata disinfezione dei sanitari, scopatura ad umido e lavaggio pavimenti;
- Rifornimento carta igienica, carta asciugamani e sapone al bisogno

Durata complessiva dell'intervento: ½ ora a settimana x 52 settimane = 26 ore annue

Camera mortuaria (1 volta l'anno)

- Scopatura ad umido e lavaggio pavimenti
- Spolveratura ad umido arredi
- Pulizia vetri e infissi
- Deragnatura

Durata complessiva dell'intervento: 2 h annue.

Museo Gran Masun (Via Bottero, 2)

1 volta a settimana:

- Servizi igienici: pulizia ed accurata disinfezione dei sanitari, scopatura ad umido e lavaggio pavimenti
- Spolveratura a umido arredi
- Svuotamento cestini e sostituzione sacchetti al bisogno
- Scopatura a umido pavimenti
- Deragnatura

Ogni 2 settimane:

- Lavaggio pavimenti

Durata complessiva dell'intervento: 1 ore settimanali x 52 settimane = 52 ore annue.

Si ipotizzano, inoltre, interventi di carattere straordinario per un monte orario annuale presunto di 25 ore, da effettuarsi a richiesta dell'ente, in caso di necessità.

Totale complessivo per 5 annualità: 2.020 ore.

Art. 4 Importo del contratto

L'importo complessivo stimato quinquennale dell'appalto ammonta ad Euro 41.488,78 = oltre I.V.A.;

Gli importi complessivi stimati di cui sopra tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, nessuno escluso, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio oggetto di appalto.

Analogamente l'offerta dell'Appaltatore tiene conto di tutti gli oneri posti a suo carico, nessuno escluso, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio oggetto di appalto. L'importo contrattuale è costituito dalla sommatoria tra l'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

Art. 5

Variazioni del servizio ed interventi di pulizia a chiamata (art. 120, comma 1 del D.Lgs. 36/2023)

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in relazione al variare dell'organizzazione delle proprie attività, di includere nuovi locali oppure di escluderne altri, anche parzialmente, alle medesime condizioni del prezzo di aggiudicazione.

La richiesta dell'Amministrazione che comporti una variazione, in più o in meno, non superiore al 20% dell'importo iniziale di appalto, sarà impegnativo per l'appaltatore il quale si obbliga fin da ora ad eseguirla.

All'appaltatore potranno essere richiesti interventi di pulizia straordinaria in relazione a specifiche necessità del committente. Tali operazioni di pulizia straordinaria, non previste nel presente capitolato, saranno conteggiate nel corrispettivo dovuto all'impresa alle condizioni contrattuali di aggiudicazione, al prezzo orario che verrà indicato in fase di offerta, tramite quantificazione in apposito preventivo da scambiarsi fra le parti.

L'eventuale sospensione della pulizia in concomitanza di lavori di manutenzione straordinaria (tinteggiatura, opere murarie, ecc.) dovrà compensare gli interventi straordinari che si renderanno necessari al ripristino del servizio stesso senza alcun aggravio per l'Amministrazione.

Art. 6

Modalità di esecuzione

Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte, con propria organizzazione, attrezzature e beni di consumo, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature informatiche ed ogni altro oggetto esistente nei locali; l'Appaltatore, pertanto, garantisce l'uso di detersivi adatti alle superfici e alle attrezzature da trattare.

Sono a carico della ditta esecutrice divise per il personale impiegato, tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizie dei locali quali detersivi, deodoranti, disinfettanti ecc., come pure tutti gli attrezzi quali: scope, stracci, aspirapolvere, lava moquettes, scale, lucidatrici ecc.

Si precisa, tuttavia che, nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, resta a carico dell'amministrazione la fornitura di acqua ed energia elettrica.

Il Comune mette a disposizione dell'Aggiudicatario locali e spazi adeguati per riporre l'attrezzatura e i materiali per il servizio di pulizia.

E' inoltre a carico del Comune l'acquisto della carta igienica - della carta asciugamani e del sapone liquido - tutto il resto resta in carico all'Aggiudicatario.

L'Appaltatore deve impegnare i dipendenti ad osservare il più scrupoloso segreto su quanto dovesse venir a loro conoscenza in occasione dell'attività svolta e dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti, né deve aprire cassette ed armadi senza previa autorizzazione del personale.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto è tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- spegnere le luci al termine del servizio;

- chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- riporre, a fine servizio, negli appositi locali, le attrezzature e i prodotti utilizzati;
- custodire con cura tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali e restituire le stesse in caso di assenza per ferie, malattia o licenziamento;
- segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di malfunzionamento e/o rottura (es. perdite dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari, danni e/o malfunzionamenti dei serramenti, luci e arredi in genere), problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente qualsiasi danno provocato o riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza;

All'aggiudicatario compete la raccolta in maniera differenziata dei rifiuti, compresi i rifiuti da imballaggio, prodotti all'interno dei vari edifici comunali, negli specifici cassonetti. Gli stessi devono essere conferiti negli appositi contenitori conformemente alla tipologia di servizio di igiene urbana attivo nel territorio comunale e in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa. I contenitori andranno esposti nel giorno precedente a quello calendarizzato per la raccolta e ritirati dopo lo svuotamento.

Art. 7 Orario di servizio

L'Appaltatore dovrà eseguire le pulizie in orari da concordarsi con l'Ente - e non in sovrapposizione con gli orari lavorativi degli uffici – pertanto dovrà dotarsi di un numero di operatori congruo alla gestione del servizio senza concomitanza con il normale utilizzo dei locali con gli operatori comunali.

A tal fine si specifica che gli ordinari orari di lavoro degli uffici sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 circa;
- il martedì e il giovedì anche il pomeriggio fino alle ore 18:00.

Inoltre, considerato che all'interno degli Uffici comunali si svolge - senza vincoli di orario - anche l'attività amministrativa/politica dell'Ente (riunione di Consiglio, di Giunta ...) è necessario che la gestione del servizio di pulizia non si sovrapponga neppure con tale attività

Art. 8 Uso di materiali, attrezzi, prodotti

I materiali ed i prodotti impiegati devono essere di prima qualità rispondenti alle normative vigenti in materia con particolare riferimento a: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità. Devono essere di odore gradevole; senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto e garantire il pieno rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti, non essere né tossici né inquinanti.

I servizi di pulizia, i materiali ed i prodotti impiegati devono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM - «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e al successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.

L'Ente si riserva la facoltà di vietare l'uso o l'impiego di quei materiali, detersivi o altro che, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenuti dannosi.

Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia e disinfezione dovranno essere registrati al Ministero della Sanità e dovranno rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

Le relative schede tecniche sono trasmesse all'ente appaltante.

MACCHINE ED ATTREZZI

L'Appaltatore deve provvedere all'impiego di macchine ed attrezzi che dovranno essere utilizzati nel modo più razionale possibile al fine di garantire il migliore livello di pulizia e di igiene al minimo costo in uso, tenendo presente i limiti che si potranno incontrare nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati.

Devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia, dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

La Ditta dovrà fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, e fermo restando quanto previsto dagli obblighi in materia di CAM, le schede tecniche dei macchinari e dei prodotti impiegati comunicando per iscritto, a mezzo PEC, ogni variazione degli stessi.

E' da intendersi a carico dell'Ente appaltante la fornitura di energia elettrica occorrente al fabbisogno e al funzionamento delle attrezzature utilizzate.

Art. 9

Controlli e supervisioni

Designazione di un referente o responsabile del servizio

La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione del Comune un suo rappresentante, incaricato dell'organizzazione, del controllo e della supervisione dei lavori, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

L'appaltatore pertanto deve comunicare il nome del suo incaricato, nonché l'indirizzo ed il suo numero telefonico all'atto della consegna del servizio.

Detto rappresentante avrà il compito di controllare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio segnalate dall'Amministrazione;

Tutte le comunicazioni, anche verbali, di inadempienza (fatte in contraddittorio con l'incaricato della ditta) si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

L'Amministrazione del Comune, tramite il personale preposto, potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esecuzione e le modalità dei lavori, nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dalla Ditta appaltatrice, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.

La Ditta appaltatrice si impegna a facilitare l'esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste.

L'Appaltatore fornisce il recapito di reperibilità con telefono, eventuale disponibilità di segreteria telefonica, telefax e personale presente in orario d'ufficio durante le giornate lavorative, nonché recapito telefonico per eventuali emergenze.

Presso tale domicilio saranno recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata al Comune tempestivamente.

Art. 10

Personale e clausola sociale

L'Impresa dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso di requisiti professionali e con composizione adeguata - per entità numerica ed orario di servizio - a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio.

Nel caso di assenze la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle unità mancanti al fine di non interrompere il servizio.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate al Committente.

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga - nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte - ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

Composizione staff di servizio - garanzie di continuità:

L'Impresa si impegna a comunicare in forma scritta all'Amministrazione comunale, con congruo anticipo rispetto all'inizio del presente appalto di servizio, l'elenco nominativo del personale componente lo staff, con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualifiche e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Parimenti l'Impresa si impegna a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esplicazione del servizio per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualificazioni, delle mansioni e dell'orario di servizio originariamente individuate.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o simili che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale con congruo anticipo, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.

Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

L'Ente appaltante si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario di servizio espletato.

Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno essere tempestivamente rimediate dall'appaltatore e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

Rispetto della normativa:

L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti o in caso di cooperative di soci, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

Osservanza dei contratti collettivi:

La Ditta Appaltatrice assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare la rispondenza del contratto di lavoro stipulato tra la ditta aggiudicataria e il personale che opera durante il servizio di pulizia.

Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

Art. 11

Obblighi e responsabilità a carico dell'impresa aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro

L'impresa aggiudicataria si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e/o che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente appalto in quanto applicabili.

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando, il proprio personale addetto al servizio di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento dei servizi richiesti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e a terzi, nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Ente appaltante da ogni qualsiasi responsabilità in merito.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, all'atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art.31 del D.Lgs. 81/2008, la data di revisione del documento di valutazione dei rischi per mansione (del quale sarà presa visione a cura del Responsabile comunale designato) e di aver effettuato la formazione sicurezza di tutto il personale che verrà impiegato nelle attività dell'appalto in oggetto.

L'Ente appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 12

Responsabilita' e polizza assicurativa

L'Impresa aggiudicataria deve presentare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera (RCT/O), con riferimento alla presente gara.

La polizza a copertura del rischio derivante dalla Responsabilità Civile dell'Assuntore medesimo nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l'Ente appaltante, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Assuntore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa a copertura di ogni rischio derivante dalla responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

La polizza dovrà avere una validità non inferiore alla durata contrattuale e dovrà garantire la copertura anche al termine del contratto per eventuali sinistri avvenuti durante la durata contrattuale, anche se le richieste di risarcimento venissero avanzate successivamente alla scadenza del contratto.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, l'esistenza della copertura assicurativa sopra riportata, condizione essenziale per l'Ente appaltante, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Art. 13

Pagamento delle fatture

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il Comune corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo di gestione risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto.

L'importo di aggiudicazione sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori (DURC).

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà in ogni caso sospendere il servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

L'Appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.

Eventuali contestazioni da parte della Stazione Appaltante sul servizio reso dell'Appaltatore sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere; nel qual caso all'Appaltatore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

ART. 14 **Revisione prezzi**

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

Si fa riferimento a quanto richiamato dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023, per eventuali revisioni successive.

ART. 15 **Divieti di cessione e subappalto**

E' fatto tassativo ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione del contratto oggetto del servizio, a pena di risoluzione immediata del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Art. 16 **Cauzione definitiva**

L'Impresa. dovrà versare, la cauzione definitiva in uno dei modi ed alle condizioni stabilite dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo del contratto al netto di I.V.A., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Impresa ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'Impresa, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Impresa stessa.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 –comma 2 – del Codice Civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 17 **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 18
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, dove ritenuto opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 19
Inadempimenti e penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Settore, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 20
Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza

sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivena alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 21 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 22 Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 23 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di

versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 24

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 25

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 24/11/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Carema).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 26

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Ivrea.

ART. 27

Disposizioni finali e di rinvio

Il Comune si riserva la facoltà di non affidare il servizio sia nel caso venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione dello stesso, sia nel caso nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Carema.

Art. 28 Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Carema ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC: comune.carema@pec.comune.carema.to.it tel. 0125811168, mail info@comune.carema.to.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carema implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.